



Città di Castellammare di Stabia

Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE N°: 33 DEL 05/06/2025

Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI UFFICIO SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per l'eliminazione dei fattori di rischio per la prevenzione di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria.

Il Sindaco

PREMESSO CHE a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha provveduto, in data 14 giugno 2024, a proclamare lo scrivente quale Sindaco della Città di Castellammare di Stabia;

VISTA la nota prot. n. 35888 del 23/05/2025 con la quale la società "*Rete Ferroviaria Italiana*" ha richiesto, nel rispetto del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 ed in particolare degli artt. 3852, 55, e 56, per le ragioni ivi indicate, l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente a carico dei proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, siepi ed altro materiale combustibile prevedendo, inoltre, durante il periodo di "*grave pericolosità*", l'obbligo di tenere sgombri fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'innesco e lo sviluppo di incendi, in particolare nella stagione estiva, che possono comportare anche l'interruzione del servizio ferroviario, con i conseguenti disagi per l'utenza;
- l'inosservanza del D.P.R. n. 753 dell'11.07.1980 può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria, con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753, che prescrivono, tra l'altro, il divieto di far crescere lungo i tracciati della rete ferroviaria piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria, fino al limite di 20 metri, e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

RAVVISATA, pertanto la necessità di procedere, con urgenza, all'emissione di apposita Ordinanza, affinché tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, ricadenti nelle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Castellammare di Stabia, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria, fino al limite di 20 metri dal confine ferroviario, creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

ORDINA

Per i motivi in narrativa espressi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

a partire dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 20 settembre 2025, a tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, ricadenti nelle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Castellammare di Stabia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, **di provvedere costantemente a:**

- verificare ed eliminare i fattori di pericolo al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo di incendi e loro propagazione, e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della sede della ferrovia confinante con i propri fondi, tenendo sgombri i terreni da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile, fino al limite di 20 metri dal confine ferroviario, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;
- mantenere le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56;

AVVERTE

che, fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80, con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81; i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente Ordinanza.

DISPONE

- che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano a far rispettare la presente ordinanza;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'ente, sul sito web istituzionale del Comune e la trasmissione a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli; protocollo.prefna@pec.interno.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia ;;tna25202@pec.carabinieri.it;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia; fna42874@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato di Polizia di Stato; comm.castellammaredistabia.na@pecps.poliziadistato.it;
 - Guardia di Finanza – na1520000p@pec.gdf.it;
 - Capitaneria di Porto – cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it;
 - Gestore aree protette - Parco Regionale dei Monti Lattari;
parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it;
 - RFI - rete ferroviaria italiana gruppo ferrovie dello Stato Italiane;
 - Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
 - Protezione Civile Regionale – staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli - com.napoli@cert.vigilfuoco.it;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri – tna38781@pec.carabinieri.it;
 - Gruppo Carabinieri Forestale Napoli – fna42872@pec.carabinieri.it;
 - Comando Polizia Municipale – poliziamunicipale.stabia@asmepec.it;
 - Ai dirigenti dell'Ente;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione.

Castellammare di Stabia, 05/06/2025

IL SINDACO
f.to Luigi Vicinanza